

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1839 del 23 febbraio 2023

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 31/01/2023

FATTO

1. L'odierno ricorrente afferma di aver stipulato con l'intermediario convenuto, il 15/06/2011, un contratto di finanziamento per una carta di credito *revolving* dell'importo di euro 1.600,00, che prevede il rientro del capitale articolato in rimborsi (minimi) di importo pari ad euro 48,00, ad un TAN del 14,50% e un TAEG al 17,48%. Rileva che il TAEG effettivo, includendo anche la "spesa mensile di gestione pratica", pari ad euro 1,25 al mese, e l'imposta di bollo di euro 1,81 in occasione della prima e dell'ultima rata, sarebbe pari al 17,974%, risultando quindi superiore a quello indicato in contratto. Osserva che il TAEG indicato nel ricorso è stato calcolato secondo quanto riportato dall'Allegato 5, introdotto con Provvedimento di Banca d'Italia di recepimento della Direttiva europea. Rileva che, secondo le *Disposizioni* di Banca d'Italia vigenti all'epoca dei fatti, nel caso di un contratto di credito a durata indeterminata diverso da un'apertura di credito, per il corretto calcolo del TAEG si presume che: l'importo totale del credito sia utilizzato immediatamente e per intero; il credito sia fornito per un periodo di un anno; il pagamento definitivo vada ad estinguere il saldo per capitale, interessi ed eventuali oneri; il rimborso venga effettuato in n. 12 (dodici) rate mensili di uguale importo; un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto

Pag. 2/7

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1839 del 23 febbraio 2023

che l'anno sia bisestile o meno. Con riguardo alle spese di gestione pratica, parte ricorrente sostiene che il TAEG è stato calcolato inserendo l'importo di euro 1,25 per ognuna delle n. 12 rate mensili, dal momento che manca, all'interno di tutto il fascicolo documentale, la manifestazione del ricorrente che testimoni l'interesse a ricevere l'estratto conto a titolo oneroso piuttosto che gratuito. Aggiunge che l'imposta di bollo è stata invece conteggiata inserendo l'importo di euro 1,81 in occasione della prima (in caso di utilizzo di carta di credito per importi superiori a euro 77,47) e dell'ultima rata (rendiconto annuale di fine rapporto). In osservanza alle *Disposizioni* di Banca d'Italia di cui sopra, al fine del calcolo del TAEG, parte ricorrente procede tramite la ricostruzione di un piano di ammortamento che remunerer l'importo totale del credito attraverso n. 12 rate mensili di quote di capitale costanti, mentre gli interessi vengono calcolati di volta in volta sulle quote residue, a partire da un mese dalla data del primo utilizzo (c.d. piano di ammortamento all'italiana).

Parte ricorrente chiede pertanto di applicare i commi 6 e 7 dell'art. 125-bis, nonché il comma 7 dell'art. 117 t.u.b., di accertare la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG e di condannare l'intermediario convenuto alla restituzione delle somme percepite in eccedenza.

2. L'intermediario resistente, con le proprie controdeduzioni, in via preliminare, eccepisce la difformità tra il contenuto del reclamo trasmesso dal ricorrente e le richieste oggetto di ricorso. Osserva che nel reclamo il cliente ha contestato la difformità del TAEG contrattuale rispetto a quello effettivo senza specificare i motivi di tale difformità, e dunque senza mettere l'intermediario in condizione di poter fornire un riscontro puntuale. Nel ricorso, invece, si aggiunge l'ulteriore contestazione di difformità del TAEG per mancato inserimento dell'imposta di bollo e delle spese mensili di gestione pratica.

Nel merito, parte resistente rileva la piena legittimità del proprio comportamento, osservando che soltanto nei casi di assenza di un calendario per il rimborso era necessario presumere, in linea con quanto previsto nella Parte II, lettera d), dell'Allegato 5C, che il credito fosse fornito per un periodo di un anno e che lo stesso, comprensivo di capitali e interessi, dovesse essere rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo. In tutti gli altri casi, come quello in esame, afferma che non vi erano previsioni di natura normativa/regolamentare che impedissero alla società di utilizzare un periodo di riferimento superiore ai dodici mesi, anche a fronte di rimborsi flessibili, com'è nella natura del credito *revolving*. Osserva che, nel caso di specie, da una lettura del contratto si comprende che la durata del periodo di rimborso del credito in esame è determinabile ai sensi della citata lettera e) dell'Allegato 5C, sulla base dell'entità di ciascuna rata la quale, per espressa disposizione normativa, si presumeva pari all'importo più basso tra quelli previsti dal contratto di finanziamento. Rileva che l'esame del contratto consente di verificare la predeterminabilità oggettiva del calendario di rimborso, essendo noto e fisso *ex ante* l'importo minimo di ciascuna rata di rimborso (fermo l'eventuale conguaglio da effettuarsi contestualmente al pagamento dell'ultima rata). Aggiunge che la Banca d'Italia si è pronunciata affermando che la previsione di cui alla lettera d) dell'Allegato 5C appena richiamata, che era la sola a richiedere la determinazione del calendario di rimborso basato su dodici mensilità, si sarebbe dovuta applicare solo nei casi in cui non fosse predeterminabile né la durata del credito né l'importo dei singoli rimborsi. L'intermediario ritiene, pertanto, di aver legittimamente calcolato il TAEG sulla base di un calendario di rimborso di durata maggiore rispetto all'annualità. A supporto richiama decisioni dell'ABF. Sostiene altresì che tale impostazione emerge anche dall'esempio rappresentativo descritto nel SECCI, laddove è specificato che il calcolo del TAEG è effettuato considerando un solo utilizzo iniziale per l'intero *plafond* (i.e., euro 1.600,00) e un rimborso su base mensile della rata minima indicata nel SECCI medesimo (i.e., euro 48,00).

Pag. 3/7

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1839 del 23 febbraio 2023

Parte resistente precisa inoltre che:

- i. è stata addebitata la "Spesa Mensile di Gestione Pratica" di euro 1,25/mese, ed è stata inclusa nel calcolo del TAEG; mentre non è prevista in contratto, né addebitata alcuna spesa per l'invio dell'estratto conto (a mezzo posta o *online*, previa registrazione all'Area Riservata). Osserva che il richiamo alle spese per l'invio dell'estratto conto viene meno e si fa esclusivo riferimento alle spese mensili di gestione pratica;
- ii. l'imposta di bollo è stata correttamente inserita nel calcolo relativo al TAEG, così come evidenziato nel prospetto allegato alle controdeduzioni, in linea con la normativa applicabile al contratto de quo.

A supporto di quanto esposto, parte resistente allega un foglio di calcolo esplicativo della determinazione del TAEG contrattuale. In ogni caso, ritiene inapplicabili al caso di specie le disposizioni di cui agli artt. 125-*bis* e 117, comma 7, t.u.b., poiché ha fatto legittimo affidamento sulla normativa vigente al momento della stipula del contratto. In ordine all'importo della rata, ritiene che esso resti invariato per l'intera durata del rapporto di credito.

Parte resistente chiede pertanto l'inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto perché infondato.

DIRITTO

1. La presente controversia, riguardante un finanziamento relativo a una carta di credito *revolving*, verte sulla lamentata illegittimità del TAEG indicato in contratto. A tal riguardo, parte ricorrente invoca le conseguenze di cui agli artt. 117, comma 7, e 125-*bis*, commi 6 e 7, t.u.b., sulla base del fatto che il TAEG sarebbe stato calcolato dall'intermediario in modo erroneo e, per l'effetto, chiede la restituzione delle somme versate in eccedenza.

2. In via pregiudiziale, l'intermediario eccepisce che il ricorso non è conforme al reclamo proposto dal ricorrente, rilevando che, nel secondo, l'istante si era limitato a lamentare la difformità tra il TAEG dichiarato e quello effettivo, senza tuttavia addurre alcuna specifica motivazione a supporto di tale contestazione. Nel ricorso avrebbe inoltre aggiunto contestazioni nuove, relative alla mancata inclusione nel TAEG delle spese mensili di gestione pratica e dell'imposta di bollo.

Una simile eccezione non merita di essere accolta.

Le vigenti *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, emanate dalla Banca d'Italia, prevedono alla sez. I, par. 3 che il reclamo è "ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es., lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo". E, secondo l'orientamento tradizionale dei Collegi territoriali dell'ABF, il reclamo è un atto in forma scritta, riferibile a un cliente chiaramente identificabile, che non richiede l'utilizzo di formule sacramentali o di modelli imposti dalla legge. Può, infatti, presentarsi con una lettera, un fax o una email, purché risulti espressamente e con chiarezza la contestazione mossa all'intermediario (cfr., per esempio, Collegio di Bari, decisione n. 11037/2022).

Sul punto si rileva che l'asserita genericità del reclamo non ha poi impedito all'intermediario di controdedurre, a seguito del ricorso, con riguardo alle modalità di calcolo del TAEG indicato in contratto.

Come rilevato da questo Collegio, con decisione n. 14822 del 2022, in un caso analogo riguardante lo stesso intermediario resistente, sebbene il ricorrente abbia puntualizzato nel dettaglio le ragioni delle proprie doglianze solo nel ricorso, sin dal reclamo era chiara la contestazione circa la non correttezza del calcolo del TAEG, potendosi, pertanto, ritenere



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1839 del 23 febbraio 2023

integrato il requisito di ammissibilità del ricorso (nel medesimo senso v. pure Collegio di Milano, decisione n. 11684/2022 e Collegio di Bari, decisione n. 11037/2022).

3. Venendo all'esame della questione relativa alla difformità tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo, sulla base della documentazione versata agli atti si rileva innanzitutto che il contratto di "apertura di credito revolving a tempo indeterminato utilizzabile con carta di credito" è stato stipulato in data 15/06/2011. Il contratto consentiva l'utilizzo di un fido di euro 1.600,00 a un TAN del 14,50% e un TAEG del 17,48%.

In relazione ai criteri adottati dal ricorrente nel calcolo del TAEG, questi ha prodotto un prospetto nel quale ha ricalcolato il TAEG sulla base delle seguenti ipotesi:

- che l'importo totale del credito sia utilizzato immediatamente e per intero;
- che il rimborso avvenga in n. 12 rate mensili di importo decrescente, adottando il piano d'ammortamento all'italiana;
- che, per ciascuna rata, siano aggiunte spese mensili di gestione pratica di euro 1,25;
- che, in corrispondenza della prima e dell'ultima rata, sia aggiunta l'imposta di bollo di euro 1,81.

L'intermediario resistente, da parte sua, evidenzia che il TAEG è stato calcolato in conformità alle indicazioni contrattuali, sulla base dell'ipotesi di un unico utilizzo iniziale, di importo pari al fido, e includendo le voci di costo espressamente indicate nel modulo SECCI. In particolare, produce un prospetto di calcolo nel quale ipotizza:

- l'utilizzo integrale e immediato del credito e un suo rimborso in n. 45 rate mensili di importo pari a euro 48,00 cadauna;
- l'addebito mensile della voce di costo relativa alle spese di gestione (per euro 1,25);
- al primo utilizzo e poi una volta l'anno, l'addebito dell'imposta di bollo (per euro 1,81).

La controversia, dunque, attiene unicamente al metodo impiegato per il calcolo del TAEG, dal momento che entrambe le parti appaiono concordi sulla necessità di includere nel tasso le voci di costo relative alle "spese mensili di gestione pratica" e all'"imposta di bollo".

4. In relazione alla disciplina applicabile, il contratto *de quo* – come già rilevato – è stato stipulato in data 15/06/2011 e, dunque, risulta successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010.

A tal riguardo, il Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009, rubricato *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti* (d'ora in avanti, *Disposizioni di trasparenza*) – nella versione vigente *ratione temporis* – prevedeva, alla Sez. VII (credito ai consumatori), § 4.2.4. (Tasso annuo effettivo globale) che: "Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte".

In particolare, alla data di sottoscrizione del contratto, la disciplina di dettaglio per il calcolo del TAEG era contenuta nell'Allegato 5C alle *Disposizioni di trasparenza*, introdotto con provvedimento del Governatore del 9/02/2011. Nello specifico, con riguardo alle modalità di calcolo del TAEG, il punto II, lett. d), di detto Allegato prevedeva che: "se non è stabilito un calendario per il rimborso si presume che: i) il credito sia fornito per un periodo di un anno; e ii) il credito, comprensivo di capitale e interessi, sarà rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo".

5. Tali *Disposizioni* vanno lette in combinato disposto con le precisazioni fornite dalla Banca d'Italia nelle *Domande Frequenti sul Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni*. Stando alla lett. i) (rubricata *Nozione di "calendario per il rimborso"*) della sez.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1839 del 23 febbraio 2023

10.3.3, “il TAEG relativo alle carte di credito revolving - per le quali non sia predeterminabile né la durata del credito, né l'importo dei singoli rimborsi, essendo solamente prestabilita la periodicità con cui il cliente dovrà versare le rate minime - va calcolato secondo l'ipotesi di cui alla lett. d) dell'allegato 5C alle Disposizioni”.

La regola, dunque, viene in rilievo nel caso di specie, giacché quest'ultimo riguarda un contratto di “apertura di credito revolving a tempo indeterminato”, in cui il credito erogato va rimborsato in rate mensili predeterminate solamente nell'importo minimo, mentre l'importo effettivo varia in funzione della misura e della frequenza degli utilizzi (per un'analogia conclusione v. Collegio di Roma, decisione n. 12514/2022).

6. Premesso poi che l'art. 13, comma 2, della Tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo (pari a L.2500) a “Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000 per ogni esemplare”, le citate *Domande Frequenti* (sez. 10.3.3., lett. d) precisano i criteri di inclusione delle imposte nel procedimento di calcolo del TAEG.

Nello specifico, le FAQ dispongono che: negli annunci pubblicitari sia inserito nel TAEG il dato medio degli oneri applicati dal finanziatore sia per le spese di invio degli estratti conto periodici, sia per le imposte; nell'informativa precontrattuale (c.d. SECCI), il TAEG sia calcolato tenendo conto della scelta effettuata dal consumatore per l'invio dell'estratto conto periodico, mentre, per quanto riguarda le imposte, considerando sempre il dato medio o altro dato rappresentativo.

7. Orbene, sulla base della documentazione contrattuale presente in atti e delle indicazioni contenute nella lett. d) dell'Allegato 5C delle *Disposizioni di trasparenza*, si procede a ricalcolare il TAEG tenendo conto dei seguenti criteri:

- un piano di ammortamento di n. 12 rate di uguale importo (e quindi con piano d'ammortamento alla francese);
- l'applicazione mensile del costo relativo alle spese di gestione pratica;
- l'applicazione annuale dell'imposta di bollo.

Assumendo che l'erogazione sia avvenuta il 20/06/2011, come prospettato dall'intermediario resistente, e che il pagamento della prima rata sia intervenuto a distanza di un mese, sulla base dei conteggi svolti, il TAEG ricalcolato risulta pari al 17,81% rispetto ad un TAEG indicato in contratto pari al 17,48%, con uno scostamento di 0,33 punti percentuali.

8. Da quanto sopra consegue che il TAEG dichiarato in contratto non risulta conforme a quello effettivo e che la relativa clausola contrattuale deve essere considerata nulla (per la medesima conclusione, in un caso del tutto analogo al presente, v. Collegio di Roma, decisione n. 8734/2022).

In merito ai rimedi applicabili, il Collegio di coordinamento, in caso di mancato inserimento di una voce di costo all'interno del TAEG, ha ribadito, con la decisione n. 12832/2018, quanto in precedenza affermato nella decisione n. 1430/2016 e cioè che, “*nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo*”, aggiungendo che “*con riferimento a tale ipotesi il comma 7 dell'art. 125 – bis del Tub prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo*”. Trova dunque applicazione il meccanismo della nullità della clausola contrattuale e dell'integrazione del contratto mediante la sostituzione del TAEG con il tasso minimo dei BOT, previsto dall'art. 125-bis, commi 6 e 7, t.u.b.

Pertanto, in conseguenza dell'accertata nullità della clausola relativa al TAEG, l'intermediario resistente dovrà rideterminare il piano di ammortamento al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

Decisione N. 1839 del 23 febbraio 2023

contratto di finanziamento e dovrà restituire al ricorrente gli interessi corrisposti in eccedenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA